



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

allegato D1 versione del 31/10/2013

Allegato D1 - DICHIARAZIONE GENERALE DI AUTOCERTIFICAZIONE

Form fields for personal data: Cognome, Nome, Codice fiscale, Data di nascita, Cittadinanza, Sesso, Luogo di nascita, Residenza, Via, Piazza, ecc., n., C.A.P., and checkboxes for LEGALE RAPPRESENTANTE, IMPRESA INDIVIDUALE, and DESIGNATO PREPOSTO.

DICHIARA

- 1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010
2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 87 del D.Lgs 159/2011 e s.m. e i. (antimafia)
3. di aver rispettato, relativamente al locale ove verrà condotto l'esercizio dell'attività commerciale di ché trattasi:
a) i regolamenti di polizia urbana
b) i regolamenti locali di polizia annonaria ed igienico-sanitaria

Nota (1) Non possono esercitare l'attività commerciale:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Nota (2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato D3. In caso di impresa individuale, il possesso dei requisiti di cui al sopra riportato punto 1 deve essere verificato sia per il titolare che per l'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Area for signature and date: Firma, Data: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []